

**COMUNE DI LECCO**

**DISCIPLINA  
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE  
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IN  
MODALITÀ VIDEOCONFERENZA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

## INDICE

1. Oggetto
2. Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza
3. Convocazione delle sedute
4. Svolgimento delle sedute in videoconferenza

## **DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA**

### **1. Oggetto**

1. Le sedute delle commissioni consiliari possono svolgersi mediante l'utilizzo delle tecnologie di videoconferenza.
2. Sono definite "sedute in modalità videoconferenza" le riunioni delle commissioni consiliari che si svolgono quando uno o più componenti siano collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.
3. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).

### **2. Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza**

- 1 La partecipazione a distanza alle riunioni delle commissioni consiliari in modalità videoconferenza presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
  - la segretezza della seduta, ove richiesta;
  - l'identificazione degli intervenuti;
  - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti della commissione di partecipare in tempo reale sia in presenza presso la sede comunale che da remoto e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
  - la visione degli atti della riunione;
  - lo scambio di documenti;
  - la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
  - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files o, eccezionalmente, tramite fax.

### **3. Convocazione delle sedute**

1. La convocazione delle adunanze per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità di videoconferenza deve essere inviata, a cura del Presidente della Commissione o del Presidente del Consiglio Comunale, ove previsto, nei tempi e con le modalità in uso.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità in videoconferenza .

3. Con adeguato anticipo rispetto alla data ed ora della convocazione della seduta, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.

#### **4. Svolgimento delle sedute in videoconferenza**

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità in videoconferenza i componenti delle commissioni consiliari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la validità delle sedute in modalità videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma 1.
3. Il Presidente della commissione è tenuto a presenziare alla riunione in aula; in caso contrario la seduta sarà presieduta dal Vice Presidente della commissione, con la partecipazione del Presidente da remoto.
4. Il Sindaco e il Segretario Generale, o chi li sostituisce, possono prendere parte alle sedute in videoconferenza da una sede diversa del Palazzo comunale.
5. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
6. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente della commissione, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione in modo palese, nominativamente, mediante affermazione vocale – audio, accompagnata da attivazione della webcam.

7. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti impossibilitati a collegarsi in videoconferenza sono considerati assenti giustificati.
8. Nel caso di votazione a scrutinio segreto si provvederà mediante utilizzo di specifici applicativi informatici che gestiscano tale modalità di votazione anche da remoto. Qualora questo non sia possibile la seduta degli organi istituzionali si svolgerà in presenza.
9. E' fatto obbligo ai partecipanti di permanere davanti alla videocamera per tutta la durata della seduta. In caso di necessità di assentarsi momentaneamente o di abbandonare la seduta definitivamente, dovrà previamente comunicare la circostanza al Presidente e al Segretario che annoterà l'assenza.
10. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.